

Allegato sub "C" edotto
Rep. N. 12.421 e Rec. N.
8924

===== STATUTO =====

===== Articolo 1 =====

===== Denominazione - Sede - Durata =====

La fondazione si denomina "FONDAZIONE MARCO MASTRANGELO ETS". La fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La fondazione è un Ente del Terzo Settore ovverosia ETS ai sensi D.Lgs.117/2017. =====

La fondazione ha sede in via Grilli numero due (2) a Foggia, CAP 71121, Provincia di Foggia, Regione Puglia. =====

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la fondazione utilizzerà l'acronimo "ETS" o la locuzione Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

===== Articolo 2 =====

===== Scopo =====

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017.

Pertanto, la Fondazione si propone di svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria; dell'assistenza sanitaria; dell'istruzione; della formazione; della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, al fine del perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale: =====

- integrazione delle persone diversamente abili nelle strutture pubbliche o private, anche attraverso collegamenti o convenzioni tra i vari organismi od enti a ciò delegati; -
- promozione, sviluppo e valorizzazione del potenziale sociale, culturale, fisico delle persone con disabilità, con particolare attenzione al potenziale attitudinale, artistico, professionale e lavorativo in genere, mediante corsi professionali speciali; =====

- promozione di iniziative e proposte per rendere i locali scolastici gradevoli, confortevoli, idonei alle esigenze dei portatori di deficit psico-motori e/o sensoriali (abbattimento delle barriere architettoniche di comunicazione con l'esterno ed interne alla scuola, locali per fisioterapia, etc.) nonché l'eventuale costruzione e gestione di impianti ed attrezzature sportive e non, idonei alle esigenze di persone con disabilità, ivi compreso qualsiasi corso di attività motoria - sportiva - ludica - formativa - polivalente; =====

- promozione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, e/o di partnerariato con Enti Pubblici e privati; =====

- promozione di attività ricreative correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto ristoro; =====

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla complessa problematica delle persone con disabilità e delle loro famiglie; anche con la diffusione di elaborati e prodotti relativi ad attività educativo -formative; =====
- promozione di iniziative volte a sollecitare da parte pubblica, cui spetta la prevenzione delle disabilità, l'applicazione delle norme legislative vigenti, proponendone nuove e più moderne laddove se ne ravvisi la necessità; =====
- organizzazione di manifestazioni, seminari, ricerche, concorsi, eventi musicali e culturali, utili allo sviluppo della sensibilizzazione ai problemi delle persone con disabilità ed alla loro soluzione; =====
- sostegno morale ed economico dei familiari e delle persone con disabilità nei limiti della potenzialità della Fondazione; =====
- promozione e/o gestione di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate e/o con disabilità; =====
- organizzazione di corsi per la formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione di alunni con disabilità, nonché l'istituzione di classi sperimentali inclusive di ogni ordine e grado, e attivazione di classi sperimentali inclusive per bambini in età di asilo nido, di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, nonché di servizi supplentivi per l'infanzia; =====
- organizzazione di corsi per la formazione professionale nel rispetto della Legge Nazionale n.845/1978 e della Legge Regione Puglia n.15/2002, nonché di corsi di formazione per l'assistenza sanitaria e socio - sanitaria alle persone con disabilità e anziani e quindi consultori e assistenza specialistica in regime ambulatoriale; =====
- promozione, disciplina e pratica dello sport, in situazioni di inclusione, costruzione e gestione di impianti sportivi e di un centro studi e ricerca nonché formazione professionale, e sport-terapia, selezione e classificazione degli atleti; =====
- pubblicazione di libri, manoscritti, materiale culturale e tesi socio - educative e didattiche; =====
- promozione di iniziative proprie e pubbliche finalizzate all'assistenza integrata agli anziani con disabilità; =====
- promozione di attività e di iniziative proprie e pubbliche volte a realizzare la piena libertà e l'autonomia, nell'ambito del territorio, della persona con disabilità in situazioni non discriminanti o di pari opportunità, compreso il trasporto; =====
- promozione, istituzione e organizzazione delle diagnosi, ricerca e prevenzione delle disabilità attraverso oculature ed opportune attività scientifiche specializzate anche mediante l'utilizzo di laboratori di analisi, screening ed idonea strumentazione per la diagnostica precoce; =====

- costruzione e la gestione di centri per l'assistenza alle persone con disabilità in centri diurni, residenziali e semi residenziali in situazioni di impossibilità di assistenza familiare; =====

- promozione, indizione, organizzazione, svolgimento ed il patrocinio di gare sportive per persone con disabilità nelle varie discipline; =====

- la fondazione potrà affiliarsi uniformando il proprio statuto a quello del coni, del cip e delle federazioni sportive di settore. =====

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. =====

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle dei settori elencati nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le finalità statutarie si esplicano nell'ambito nazionale. =====

===== Articolo 3 =====

===== Attività strumentali, accessorie e connesse =====

La Fondazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali e cioè, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà tra l'altro: ----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; =====

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, o partecipare a progettualità territoriali; =====

d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e socio sanitarie; =====

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un relazioni teorico - pratiche tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali; =====

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali



Handwritten signature

- agli scopi statutarî; =====
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; =====
- h) istituire premi e borse di studio; =====
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di sviluppo, anche nel settore dell'editoria, e degli audiovisivi in genere nei limiti delle leggi vigenti; =====
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. =====

La Fondazione potrà svolgere, altresì, attività accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, e pertanto in quanto siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. ===

===== **Articolo 4** =====

===== **Patrimonio** =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti dal Fondatore Promotore; =====
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; =====
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; =====
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo; =====
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovra nazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura, o da altri enti privati del Terzo Settore. =====

Successivamente le entrate saranno gestite attraverso il Fondo di Gestione della Fondazione che è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; ==
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; ===
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, privati - dai

contributi in qualsiasi forma concessi da altri Partecipanti; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. =====

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

E' fatto obbligo di redigere il bilancio. =====

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore e da Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per la realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali corrisposti dai medesimi. =====

Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali. =====

L'esercizio finanziario decorre dal dì uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. =====

Il Consiglio di Amministrazione, entro il trentuno (31) marzo di ciascun anno, approva il bilancio di esercizio relativo al precedente esercizio redatto in base a quanto previsto all'articolo 5. =====

Durante la sua vita, la Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altri Enti del III settore (E.T.S.) che, per legge, statuto o regolamento, abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione. =====

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

La fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto

Carley
Carley



Francesco Notario

Finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente), dalla Relazione al Bilancio e dalla Relazione dell'organo di controllo / revisore legale. =====

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori ad euro duecentoventimila virgola zero zero (220.000,00), il bilancio può essere redatto come rendiconto finanziario per cassa. =====

Il Bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del III Settore nella sua articolazione competente per territorio. =====

Se il complesso delle entrate supera 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro il bilancio, oltre che al Registro predetto deve essere pubblicato sul sito internet della fondazione, o della rete associativa alla quale aderisce, rispettando le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e, comunque tutto quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. =====

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate della fondazione, comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui si devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs.117/2017 cui la fondazione aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. =====

La fondazione si avvale in misura prevalente dell'apporto di volontari i quali prestano la propria opera gratuitamente e disinteressatamente. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. In ogni caso sono vietati rimborsi di tipo forfettario. =====

===== Articolo 5 ===== ===== Entrate =====

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate: =====

- delle rendite del proprio patrimonio; =====
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati; ==
- degli eventuali contributi conferiti dal Fondatore e terzi benefattori; =====
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutarî; =====
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta; =====
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi; =====
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o

manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione; =====

- di eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse. =====

La Fondazione tenderà a dotare di opportuni finanziamenti, ricercandoli presso Enti pubblici, privati o presso persone fisiche, le attività programmate, gli studi e le ricerche secondo gli scopi della Fondazione stessa. =====

La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere impiegati potranno essere determinati sia dall' intenzione dell'Ente o persona che avrà reso disponibile i fondi, sia dalla Fondazione stessa su eventuale proposta del Comitato Scientifico dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione. =====

I finanziamenti potranno quindi riguardare sia l'acquisto di strumentazioni, il pagamento di materiali o di beni di consumo, le spese di pubblicazione, sia le prestazioni di personale tecnico ed Amministrativo, sia l'istituzione di borse di studio o specifiche progettualità proprie o in partnerariato. =====

===== Articolo 6 =====

===== Libri =====

La fondazione deve tenere i seguenti libri: =====

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; =====

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali. =====

Tutti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. =====

===== Articolo 7 =====

===== Organi della Fondazione =====

Gli organi della Fondazione sono: =====

- Il Presidente della Fondazione; =====

- Il Consiglio di Amministrazione; =====

- Il Comitato Scientifico; =====

- L'Organo di controllo e/o il revisore legale. =====

Per tutti i componenti le cariche elettive, ad eccezione che per l'organo di controllo e dell'eventuale revisore legale, è fatto divieto assoluto di percepire somme per tale attività sotto qualsiasi forma se non per spese vive documentate e sostenute per conto della Fondazione. =====

===== Articolo 8 =====

===== Composizione del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque consiglieri e fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, a decorrere dalla nomina; i consiglieri possono essere

riconfermati. =====

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. =====

===== Articolo 9 =====

===== Poteri del Consiglio =====

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. =====

In particolare, a titolo non esaustivo: =====

- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Programma delle Attività; =====
- delibera i regolamenti; =====
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni, eventuali devoluzioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili; =====
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; =====
- nomina i membri del Comitato Scientifico, gli eventuali sottogruppi e i coordinatori; =====
- nomina i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti; =====
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati; =====
- stabilisce il numero e l'entità delle borse di studio da assegnare e le progettualità da finanziare; =====
- delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni; =====
- delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione, con il voto favorevole di almeno due/terzi dei suoi membri; =====
- attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche; =====
- esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente. =====

===== Articolo 10 =====

===== Riunioni =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. =====

Dovrà essere inoltre convocato in sede straordinaria ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto, anche a mezzo mail, da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare. ==

In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con mezzo telematico inviato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione. =====

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti. =====

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse. =====

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. =====

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico e dell'organo di controllo. =====

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri. Il Consiglio, oltre che in presenza, potrà riunirsi in modalità remoto, con video conferenza. =====

===== Articolo 11 =====

===== Il Presidente =====

Il Presidente della Fondazione è il dottor Costanzo Mastrangelo, così scelto dal fondatore. =====

Il Presidente designato rimane in carica vita sua natural durante e potrà designare, anche in via testamentaria, il proprio successore. =====

Nel caso in cui quest'ultimo non sia nominato, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche di fronte ai terzi, ed in giudizio, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. =====

Il Presidente, inoltre, cura la relazione con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Vice-presidente il quale dura in carica tre anni. =====

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente. =====

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di Amministrazione più anziano. =====

Il Presidente: =====

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione =====
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; =====
- convoca e presiede il Comitato Scientifico; =====

- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto; =====
- adotta i provvedimenti d'urgenza. =====

===== Articolo 12 =====

===== Il Comitato Scientifico =====

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione. =====
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati. =====

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività. =====

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione. =====

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione. =====

===== Articolo 13 =====

===== Compiti del Comitato Scientifico =====

Il Comitato Scientifico esprime pareri ed indirizzi non vincolanti sulle attività che gli verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. =====

Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate. =====

===== Articolo 14 =====

===== Organo di controllo =====

Organo di controllo e revisore legale dei conti. =====

La fondazione deve nominare l'organo di controllo (collegiale o monocratico). Le cause di decadenza o ineleggibilità alla relativa carica sono quelle previste dal codice civile (articolo 2399). Lo stesso codice, all'articolo 2397 (comma 2), stabilisce quali sono le categorie di soggetti che possono rivestire l'incarico. Nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui al suddetto articolo 2397 c.c. comma 2. =====

Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme del D.lgs 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del III settore ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida dell'articolo 14 CTS. Nel bilancio

sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio. -
L'organo di controllo può procedere in ogni momento anche a
mezzo di un solo componente (qualora sia di natura
collegiale) ad ispezioni e controlli chiedendo a tal fine
agli amministratori notizie sull'andamento degli affari
sociali. =====

Qualora ricorrano le condizioni previste dell'articolo 31
comma 1 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve
nominare un revisore legale dei conti tra gli iscritti
all'apposito registro. =====

Indipendentemente da tale obbligo e anche se non ricorrono
le relative condizioni, la Fondazione può affidare la
revisione legale dei conti ad un revisore legale che
esercita anche la funzione di organo di controllo
monocratico. Dura in carica tre (3) esercizi ed è
rieleggibile. =====

===== Articolo 15 =====

===== Estinzione =====

La Fondazione si estingue: =====

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento
degli scopi istituzionali; =====
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi
patrimoniali; =====
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su
istanza di qualunque interessato, anche di ufficio. =====

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della
Fondazione. =====

La Fondazione si estingue per la cause previste dal Codice
Civile e dal Codice del III Settore. In caso di suo
scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del
III settore con scopi analoghi o alla Fondazione Italia
Sociale. =====

===== Articolo 16 =====

===== Fusione e Trasformazione =====

La Fondazione, a seguito della delibera del proprio
Consiglio di Amministrazione, può fondersi o comunque
confluire, in o con altre ETS che perseguono gli stessi
fini, per conseguire più efficacemente gli scopi
istituzionali. =====

Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile
ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al
conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità
Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà
provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto
possibile l'osservanza delle volontà del proprio Consiglio
di Amministrazione. =====

===== Articolo 17 =====

===== E.T.S. =====

La Fondazione osservando tutte le prescrizioni della D Lgs.

117/2017 e successive modifiche potrà fregiarsi del segno distintivo "ETS".

La denominazione della "Fondazione Marco Mastrangelo ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento delle attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, oltre che negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 18

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia di enti del terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, ventuno dicembre duemilaventitré -

Con ap. Tuo gdo
Antonio Mastrangelo
